

Regolamento per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori universitari a tempo pieno

Decreto n. 199-034

IL RETTORE

Visto il T.U. delle leggi sull'Istruzione Superiore, approvato con R.D. 31.8.1933, n.1592;

Vista la Legge 21.2.1980, n. 28;

Visto il D.P.R. 11.7.1980, n.382;

Visto il D.Lvo 3.2.1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 19.10.1999, n. 370, recante disposizioni in materia di Università e Ricerca Scientifica e Tecnologica;

Visto l'art. 4 della predetta Legge 37011999 che ha istituito a partire dall'anno 1999, un fondo integrativo per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori universitari, per obiettivi di adeguamento quantitativo e di miglioramento qualitativo dell'offerta Normativa;

Visto il comma 2° del predetto art.4 che stabilisce che gli Atenei, con proprie disposizioni, possono erogare tali fondi, integrati con risorse proprie, a professori e ricercatori universitari per incentivare l'impegno didattico sulla base di principi e criteri direttivi stabiliti nelle lettere a), b), c) e d) dello stesso comma;

Vista la deliberazione del 14.12.1999 del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo con la quale, in sede di approvazione del bilancio per l'esercizio 2000 è stata prevista la somma di 200 milioni per incentivare l'impegno dei docenti e dei ricercatori nella didattica;

Vista la deliberazione del 20.12. 1999 del Senato Accademico dell'Università;

Vista l'ulteriore deliberazione del 21.12.1999, del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;

DECRETA

Regolamento dei Professori e dei Ricercatori universitari per l'incentivazione dell'impegno didattico dei Professori e dei Ricercatori universitari a tempo pieno.

Art. 1

Sui fondi previsti dal comma 2 dell'art. 4 della L. 19.10.1999 n. 370, eventualmente integrati con ulteriori fondi stanziati dal Consiglio di Amministrazione, l'Università dell'Aquila eroga ai propri professori e ricercatori compensi incentivanti l'impegno didattico, secondo i criteri di cui ai successivi articoli.

Art. 2 - Obiettivi dell'incentivazione

Attraverso l'incentivazione della didattica dei docenti e dei ricercatori, l'Università dell'Aquila si propone i seguenti obiettivi:

- a. adeguamento quantitativo e miglioramento qualitativo dell'offerta formativa;
- b. miglioramento del rapporto tra studenti e docenti nelle diverse strutture didattiche;
- c. sviluppo di iniziative e di procedure organizzate per l'orientamento ed il tutorato;
- d. promozione della dimensione europea e multiculturale dell'istruzione.

Art. 3 - Il programma di Ateneo sull' incentivazione

Il Senato Accademico, nell'ambito degli stanziamenti a bilancio deliberati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta delle Facoltà, che hanno acquisito il parere della Commissione di Valutazione deliberata dagli stessi Consigli di Facoltà e quello del Consiglio Studentesco, redige ogni anno, entro il mese di aprile il programma di incentivazione per l'anno accademico successivo, nel quale siano specificati:

- a. gli obiettivi di incentivazione che l'Ateneo ritiene prioritario conseguire in tale anno;
- b. il piano finanziario comprensivo della quota di incentivazione del MURST e dell'eventuale cofinanziamento delle sedi;
- c. i progetti inseriti nel programma, proposti dai docenti, dai ricercatori e dai Consigli di Corso di Laurea/Diploma trasmessi alle Facoltà;
- d. la forma del loro coordinamento su scala di Ateneo;
- e. i risultati attesi ed i metodi della verifica di tali risultati. Ciascuna delle Commissioni di Valutazione è composta da 3 o 5 membri possibilmente con esperienza nella valutazione della didattica e nelle tecniche di apprendimento e di formazione; la durata è annuale eventualmente rinnovabile. Alle Commissioni è corrisposto un compenso annuo stabilito dal Consiglio di Amministrazione su proposta delle Facoltà.

Art. 4 - Destinatari dell'incentivazione

Sono destinatari dell'incentivazione:

a) i professori e i ricercatori universitari a tempo pieno (nel caso di personale universitario medico, per l'attività intramuraria) che non svolgono attività didattica comunque retribuita presso altre università o istituzioni pubbliche o private, tranne quelle svolte all'interno di specifici contratti didattici di Ateneo, i quali, in conformità alla programmazione didattica finalizzata ad un più favorevole rapporto studenti-docente, ed ai criteri stabiliti dal Senato Accademico per l'attività dei docenti e ricercatori a tempo pieno, dedichino, in ogni tipologia di studio universitario, ivi compresi i corsi di dottorato di ricerca, nonché in attività universitarie nel campo della formazione continua, permanente e ricorrente, almeno 120 ore annuali a lezioni, esercitazioni e seminari e che svolgano ulteriori e specifici impegni orari per l'orientamento, l'assistenza e il tutorato, la programmazione e l'organizzazione didattica, l'accertamento dell'apprendimento e comunque svolgano attività didattiche per tutto l'anno accademico;

b) i progetti di miglioramento qualitativo della didattica predisposti e realizzati da gruppi di docenti, con particolare riferimento all'innovazione metodologica e tecnologica e ad attività formative propedeutiche, integrate e di recupero.

Art. 5 - Verifica dei risultati dei progetti inclusi nel programma di Ateneo

La verifica dei risultati delle attività incluse nel programma di Ateneo per l'incentivazione viene fatta, entro due mesi dalla conclusione del programma di Ateneo per l'incentivazione, dalle Facoltà sulla base della documentazione preparata dalle Commissioni di Valutazione che hanno utilizzato anche schede anonime di valutazione compilate dagli studenti; dovrà risultare a verbale il parere degli studenti presenti nelle strutture didattiche della Facoltà. Le relazioni sono presentate, per il parere, al Senato Accademico e al Nucleo di Valutazione.

Art. 6 - Pubblicità e trasparenza degli atti

L'Università dell'Aquila è impegnata a dare la massima pubblicità interna ed a garantire la completa trasparenza degli atti relativi all'incentivazione dei docenti e dei ricercatori. In particolare viene garantita la pubblicità degli obiettivi da conseguire, del programma annuale approvato dal Senato e dei progetti inseriti nel programma nonché della verifica dei risultati.

Art. 7 - Finanziamento

Il finanziamento per l'incentivazione dell'impegno didattico prevede due quote: 1) un finanziamento destinato a impegni per professori e ricercatori

2) un finanziamento destinato a progetti per il miglioramento della qualità della didattica secondo quanto previsto dal comma b) dell'art. 4 della Legge 19.10.1999 n. 370.

Alle due quote dovranno corrispondere due distinte sottovoci di bilancio.

Art. 8 - Disposizioni finali e transitorie

Nel primo biennio di applicazione del presente regolamento, il Senato Accademico darà la precedenza nel redigere il programma annuale di incentivazione ai progetti che migliorino la qualità della didattica di aula e di laboratorio, la didattica interattiva per piccoli gruppi e quella che riguarda l'attività integrativa e di recupero nonché l'acquisizione di capacità informatiche e di padronanza di una o più lingue della Comunità Europea.

L'Aquila li 21 dicembre 1999.

IL RETTORE
Luigi Bignardi